

Edilizia popolare ed economica - assegnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 34161 del 20/12/2019 (Rv. 656446 - 02)

Locazione - Morte dell'assegnatario - Cessazione del rapporto locativo e ritorno del bene all'ente assegnante - Titolo abilitante alla locazione - Assegnazione - Diritto ereditario al subentro automatico dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Esclusione - Estensione di tali principi alle assegnazioni ai sensi della l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Sussistenza.

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117, comma 4, Cost.

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 34161 del 20/12/2019 (Rv. 656446 - 02)